

quale concorso nel pagamento della pensione dell'ex giardiniere capo Giuseppe Maggioni.

Alla spesa per il periodo dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1938, che ammonta a L. 5071,47 si provvederà col fondo stanziato all'art. 9, lettera b, con riserva di aumentarlo eventualmente a fine esercizio; ed a quella degli anni successivi mediante appositi stanziamenti nei rispettivi bilanci.

IL PODESTÀ  
CEBBA

Il Segretario Generale  
STEFANI

*Approvazione della Commissione centrale per la finanza locale 18 giugno 1938.*

P. G. n. 5041

#### OGGETTO

#### **Concessione di una indennità alla vedova di un bidello delle scuole elementari.**

Deliberazione n. 281

29 aprile 1938, XVI

Il 18 febbraio u. s., è mancato ai vivi il custode bidello Ometto Valentino, invalido di guerra, che prestò servizio alle dipendenze del Comune per 25 anni, e lascia la vedova con sette figli tutti minorenni, ai quali, se verrà liquidata una modesta pensione della Cassa nazionale di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali alla quale l'Ometto era iscritto, non spetta però l'indennità di servizio dell'I.N.F.A.D.E.L. che per i salariati sarà concessa solo dal 1 gennaio 1940.

Ciò premesso;

visto che la famiglia del defunto Ometto versa in condizioni particolarmente disagiate e che la vedova ha chiesto un sussidio per provvedere alle più impellenti necessità e ritenuto

di concedere il richiesto aiuto in conformità anche alla consuetudine sinora seguita nei riguardi delle vedove di altri salariati morti in attività di servizio;

udita la Consulta municipale che si espresse favorevolmente in adunanza del 28 aprile u. s.;

#### **delibera**

di concedere a Spolon Rosa vedova del custode bidello Ometto Valentino un sussidio straordinario una volta tanto di L. 500, imputando la spesa sul fondo all'art. 133 « Spese impreviste » (stanziata L. 50.000; impegnata L. 27.095,60; disponibili L. 22904,40).

IL PODESTÀ  
CEBBA

Il Segretario Generale  
STEFANI

*Approvazione della G.P.A. 30 maggio 1938 n. 10253-2107.*

P. G. n. 5042

#### OGGETTO

#### **Modificazioni del regolamento di edilizia e di ornato.**

Deliberazione n. 282

29 aprile 1938, XVI

Con deliberazione 16 giugno 1937 nn. 7189-467 furono introdotte nel regolamento comunale di edilizia e di ornato alcune disposizioni relative all'obbligo di costruzione di ricoveri antiaerei nelle nuove costruzioni in dipendenza ed in applicazione del R. D. L. 24 settembre 1936 n. 2121 e dei Decreti prefettizi 27 aprile 1937 nn. 345/a e 345/b.

Il provvedimento ebbe l'approvazione della Giunta P. A. il 13 agosto 1937 sub nn.

12262-2655 Div. II. Trasmesso poi al Ministero dei lavori pubblici per la omologazione venne da questo rimandato perchè vengano tolte le disposizioni contenute nel capitolo IX « Norme speciali per quartieri a villini » di detto Regolamento in quanto esse riguardano materia che non può essere disciplinata che mediante un piano regolatore debitamente approvato nei modi di legge.

Il Comune, non avendo ancora un piano regolatore, intese di disciplinare il sorgere dei nuovi quartieri colle disposizioni contenute nel capitolo IX (articoli 87, 88, 89, 90, 91, 92) del Regolamento edilizio deliberato il 23 ottobre 1935 n. 12681 e già contenute nel precedente Regolamento deliberato il 23 febbraio 1926 n. 3413 (art. 96-107). Regolamenti che a suo tempo ebbero le superiori approvazioni ed omologazioni ministeriali in data 9 giugno 1936 n. 4978 e 8 gennaio 1927 n. 12660.

Ora le istruzioni date dal Ministero dei Lavori pubblici con circolare n. 8094 del 14 ottobre 1937 e con la Prefettura 2 febbraio 1938 n. 12262 fanno divieto di tenere nel regolamento edilizio norme più proprie ad un regolamento di piano regolatore e quindi le disposizioni del capo IX del vigente Regolamento devono essere abrogate.

Il concorso per il piano regolatore della nostra città è già stato bandito e si può sperare ora non lontana la possibilità di aver per questo le approvazioni di legge ed una sana disciplina nel sorgere dei nuovi aggruppamenti di costruzioni.

Il R. D. L. 22 novembre 1937 n. 2105 impone nuove norme tecniche di edilizia che devono essere introdotte nei regolamenti comunali. Queste norme da aggiungere nel nostro regolamento sono le seguenti:

Art. 37 ter — « I normali fabbricati ad uso di comune abitazione anche superiori ai cinque piani dovranno essere costruiti in muratura ordinaria, in laterizio e con altri materiali il cui impiego garantisca la stabilità delle costruzioni stesse. Per i solai ove non si possano adottare altri sistemi è consentito l'u-

so dei solai misti con laterizio di alto spessore in modo da ridurre al minimo l'impiego del ferro resistente a tensione.

Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alle disposizioni del comma precedente, quando l'Amministrazione comunale con deliberazione da sottoporsi al visto dell'Autorità tutoria, riconosca che ricorrono speciali circostanze per concedere le deroghe stesse ».

All'art. 41 va aggiunto — « Nella costruzione dei cordoli di marcapiano e di gronda può essere sostituito il cemento armato con ricorsi di quattro corsi di mattoni e malta di cemento.

Gli architravi di cemento o di ferro potranno essere sostituiti con architravi di legno e sovrapposti archi di scarico.

Gli infissi in ferro sono in massima vietati ».

Si aggiunge l'art. 43 bis — « Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzione devono essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della legge e dei relativi regolamenti professionali nonchè ai sensi del R. D. L. 29 luglio 1933 n. 1213 per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio.

Nelle calcolazioni delle opere in cemento armato dovranno essere adottati i carichi di sicurezza riportati dal R. D. L. 27 dicembre 1937 ».

All'art. 3 va aggiunto — « Le denunce di cui al precedente art. 2 dovranno essere redatte in bollo competente come pure bollati saranno tutti gli allegati richiesti.

L'autorizzazione podestarile all'esecuzione dell'opera proposta sarà pure rilasciata in bollo a spese del richiedente ».

All'art. 101 si aggiunge — « Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal presente regolamento, il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione; contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda

di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati lavori senza autorizzazione ovvero vengano proseguiti quelli per i quali è stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 105 del T. U. della Legge comunale e provinciale e di quelle maggiori contenute nel presente e in altri regolamenti comunali.

L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo ».

Ciò premesso e udita la Consulta municipale espressasi favorevolmente in adunanza del 28 aprile corrente,

**delibera:**

a) di abrogare gli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 92 del vigente regolamento comunale di edilizia e di ornato;

b) di introdurre nel regolamento stesso, nel testo di cui alle premesse, i nuovi articoli 37 ter e 43 bis e le aggiunte agli articoli 41, 3 e 101.

IL PODESTÀ  
CEBBA

Il Segretario Generale  
STEFANI

*Approvazione della G.P.A. 23 maggio 1938 n. 9873 2038.*

P. G. n. 5043

**OGGETTO**

**Concorso nella spesa per l'impianto di un apparecchio micro-radio-grammofonico nello stabilimento scolastico « Giacomo Zanella ».**

Deliberazione n. 283

29 aprile 1938, XVI

Reiteratamente il Ministero dell'educazione nazionale, il R. Provveditore agli studi ed i

Direttori didattici dei vari stabilimenti scolastici cittadini hanno sollecitato il Comune a provvedere alla installazione nelle varie scuole di apparecchi radoriceventi, che costituiscono un prezioso ausilio didattico.

Il problema di porre a disposizione delle varie scuole elementari tali apparecchi viene valutato dal Comune in tutta la sua portata, in relazione all'importanza grandissima assunta, specie in questi ultimi anni, dalla radiofonia nelle sue varie manifestazioni educative, morali, politiche e sociali. Senonchè le condizioni deficitarie del bilancio comunale non hanno sinora consentito di dare una soluzione totalitaria al problema, stante la forte spesa che la effettuazione di impianti del genere rappresenterebbe per l'Amministrazione comunale.

Tuttavia, sia pure per gradi e limitando le spese occorrenti al minimo possibile, viene reputato opportuno venire incontro ai legittimi desideri delle Autorità scolastiche in questo settore.

Particolarmente adatti a soddisfare le esigenze scolastiche si presentano gli impianti micro-radio-grammofonici, che permettono un ascolto veramente efficace.

Una situazione particolarmente propizia si presenterebbe per l'installazione di uno di tali impianti nei riguardi dello stabilimento scolastico « Giacomo Zanella » di Porta Padova. Difatti quel Direttore didattico ha offerto di concorrere nella spesa occorrente di L. 16 mila con la somma di L. 7 mila, raccolta mediante oblazione ed offerte volontarie fatte dagli alunni in questi ultimi anni a tale scopo.

Ricorrendo inoltre quest'anno il cinquantenario della morte di Giacomo Zanella, illustre poeta vicentino, al quale è appunto intitolato lo stabilimento scolastico in parola, la Podesteria addivenendo alla installazione dell'impianto micro-radio-grammofonico suaccennato nello stabilimento scolastico che ne porta il nome, ne verrebbe ad onorare in tal modo degnamente la memoria.

Ciò premesso;

Ritenuto di concedere l'appoggio del Co-